

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

SEDE REFERENTE

Lunedì 3 agosto 2015. — Presidenza del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI.

La seduta comincia alle 9.45.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, prima della seduta, i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri

hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Comunica quindi che le Commissioni riprenderanno i lavori dall'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 16 e 17.

Non essendovi obiezioni, dispone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.14, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«All'articolo 16, Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto con le seguenti: al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata con le seguenti: e comunque gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto».

Rileva quindi come l'approvazione dell'emendamento 16.14 (*Nuova formulazione*), comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.2, 16.3 e 16.4, dell'emendamento Ricciatti 16.10 e degli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.6 e Ruocco 16.9.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.7, 16.5 e 16.8, sugli emendamenti Ricciatti 16.11 e Boccadutri 16.23, sugli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.13, 16.15 e 16.16, nonché sugli emendamenti Moscatt 16.17, Paolo Nicolò Romano 16.18, 16.19 e 16.20, Liuzzi 16.21, Paolo Nicolò Romano 16.22 e Boccadutri 16.02.

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Liuzzi 16.04, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Portas 16.01 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 16.03.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 17.1, rilevando come l'approvazione di tale emendamento comporterebbe l'assorbimento della prima parte degli emendamenti Pagano 17.3 e Boccadutri 17.2, sui quali esprime parere contrario per la parte non assorbita dall'emendamento 17.1. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Boccadutri 17.01 e Pagano 17.05, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boccadu-

tri 17.03 e esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Pagano 17.07 e Vico 17.09.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.1.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 16.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benamati 16.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di concedere ai gruppi un breve lasso di tempo per valutare la nuova formulazione dell'emendamento Benamati 16.14, dalla cui approvazione risulterebbero assorbite numerose altre proposte emendative.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come la proposta emendativa 16.14 sistematizzi e renda più efficaci e chiare le condizioni contrattuali per il recesso dai contratti nel senso indicato dal disegno di legge in esame eliminando dubbi sull'eventuale ripristino di penali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Benamati 16.14 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.2, 16.3 e 16.4, Ricciatti 16.10, Paolo Nicolò Romano 16.6 e Ruocco 16.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.7, 16.5 e 16.8 e Ricciatti 16.11.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira il proprio emendamento 16.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.13, 16.15 e 16.16, Moscatt 16.17 e Paolo Nicolò Romano 16.18.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) richiama il contenuto dell'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.19, che prevede il divieto per gli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare. Evidenzia quindi l'esigenza di rafforzare le misure di tutela dei consumatori che dovrebbero essere contenute nell'articolo 16 del disegno di legge, il cui contenuto non corrisponde al testo della rubrica, in quanto non elimina in realtà alcun vincolo rispetto al cambio di fornitore nei servizi di comunicazione.

Daniele PESCO (M5S), nel concordare con quanto rilevato dal collega Villarosa circa la non corrispondenza tra la rubrica dell'articolo 16 e le disposizioni in esso contenute, ritiene che il provvedimento in esame non vada a favore dei cittadini, sottolineando al riguardo come la nuova l'emendamento Benamati 16.14 preveda costi di uscita per gli utenti, lamenta al riguardo la genericità della locuzione «eventuali costi di uscita equi e proporzionati».

Davide CRIPPA (M5S), nel richiamare le finalità dell'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.8, si associa a quanto rilevato dal collega Pesco circa la genericità dei termini «equi e proporzionati» riferiti agli eventuali costi di uscita degli utenti, cui fa riferimento la nuova formulazione dell'emendamento 16.14, sottolineando altresì la necessità di chiarire quale sia il soggetto competente a definire l'equità di quella che appare sempre come una penale.

Luigi TARANTO (PD) chiarisce la portata normativa della nuova formulazione dell'emendamento Benamati 16.14, sottolineando che non vi è alcuna introduzione di una nuova definizione di penale, la quale sarebbe applicabile solo alle offerte promozionali, evidenziando come invece opportunamente si sostituisca, nel testo dell'articolo 16, le parole: «eventuali penali» con le seguenti: «eventuali costi di uscita». Fa altresì presente che l'equità e la proporzionalità sono riferite al valore residuo del contratto e alla durata residua dell'offerta promozionale. Rileva infine che il soggetto competente a vigilare sui concetti di equità e proporzionalità è l'AGCOM, come chiarito dallo stesso testo dell'articolo, che affida a questa Autorità i poteri di vigilare su tutte le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto – legge n. 7 del 2007, ivi comprese quelle del comma 3-ter, oggetto di modifica da parte dell'articolo 16 del disegno di legge.

Gianluca BENAMATI (PD), associandosi ai chiarimenti forniti dal collega Taranto, precisa che l'obiettivo del proprio emendamento 16.14 è quello di rendere più chiaro che i costi di una eventuale rescissione del contratto devono essere basati su principi di equità e proporzionalità. Ritiene pertanto che le obiezioni dei colleghi del gruppo MoVimento 5 Stelle non colgano nel segno.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), nel richiamare il contenuto del proprio emendamento 16.16, il quale intende rafforzare le tutele dei consumatori prevedendo che gli operatori di telefonia non possano imporre tariffe differenziate, evidenzia come l'emendamento 16.14 reintroduce in realtà le penali a carico dei consumatori, in quanto oltre il 90 per cento delle società di comunicazione preveda offerte promozionali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita a concentrare gli interventi sulle proposte emendative che devono ancora essere poste in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.19.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 16.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.20.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il contenuto degli emendamenti Liuzzi 16.21 e Paolo Nicolò Romano 16.22, volti a regolamentare la disciplina delle offerte commerciali e a limitare l'abuso delle stesse che vengono effettuate da soggetti esterni cui le compagnie telefoniche appaltano il servizio, nonché a tutelare la protezione dei dati personali.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente come l'attuale formulazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di comunicazioni indesiderate, rechi una disciplina in linea con la normativa europea sulla quale il Garante per la protezione dei dati personali ha manifestato il proprio apprezzamento. Rileva quindi che il registro pubblico delle opposizioni, di cui al citato articolo 130, è finalizzato a contemperare le esigenze di tutela dei cittadini con quelle, soprattutto di natura telematica, delle imprese. Ritiene pertanto che l'attuale normativa non avalli alcuna forma di vessazione sui consumatori.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) invita a considerare attentamente come le chiamate telefoniche da parte di operatori rappresentino una vera vessazione per i consumatori. Rileva come, a suo avviso, il registro delle opposizioni non consenta di evitare il problema, considerato che, allo stato, non si comprende da dove provengano i dati personali dei contraenti e non sono chiari gli elementi di identificazione della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 16.21.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come non siano chiare le modalità attraverso le quali le società entrino in possesso dei dati personali, stante che il consenso al trattamento dei dati, solitamente concesso in occasione della stipula del primo contratto, dovrebbe venire meno con la cessazione contratto stesso. Stigmatizza quindi la creazione di fatto di banche dati alimentate attraverso modalità non chiare. Aggiunge poi come la mancata conoscenza della società che gestisce i dati personali rende impossibile la richiesta di cancellazione di tali dati, con evidente danno per il consumatore. Invita in conclusione a valutare con attenzione l'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.22, finalizzato ad evitare il perpetuarsi della situazione descritta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Nicolò Romano 16.22 e Boccadutri 16.02 e l'articolo aggiuntivo Liuzzi 16.04.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Portas 16.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Boccadutri 16.03.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, sulle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere. Propone di accantonare gli emendamenti Pagano 17.3 e Boccadutri 17.2, in quanto parzialmente assorbiti dal successivo emendamento Boccadutri 17.1.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle modalità di votazione di emendamenti il cui contenuto risulta assorbito da proposte emendative collocate successivamente, ritenendo che la collocazione antecedente di tali emendamenti dovrebbe escludere la possibilità di dichiarazioni di assorbimento da parte della

presidenza, le quali possono intervenire solo successivamente all'approvazione dell'emendamento che reca analoghi contenuti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che, proprio in considerazione del fatto che la dichiarazione di assorbimento può essere solo successiva, gli emendamenti, il cui contenuto risulterebbe ricompreso in un emendamento sul quale è stato espresso parere favorevole da votare successivamente, vengono accantonati in modo che la dichiarazione di assorbimento intervenga dopo l'approvazione della proposta emendativa che ne recepisce i contenuti.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadisce che il parere sugli emendamenti Pagano 17.3 e Boccadutri 17.2 è da intendersi contrario per la parte non recepita dall'emendamento Boccadutri 17.1.

Alessandro PAGANO (AP) ritira l'emendamento a sua prima firma 17.3.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 17.2.

Marco DA VILLA (M5S), nel ricordare che nelle precedenti sedute aveva dichiarato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 21, comunica di voler ritirare la sottoscrizione degli emendamenti Pagano 17.3 e Boccadutri 17.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Boccadutri 17.1, gli identici articoli aggiuntivi Boccadutri 17.01 e Pagano 17.05; respingono l'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.03 e approvano l'articolo aggiuntivo Pagano 17.07.

Raffaello VIGNALI (AP) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vico 17.09.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Vico 17.09.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

D'intesa con il Presidente della X Commissione, convoca immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di organizzare il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto *con le seguenti:* al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata *con le seguenti:* e comunque gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto »;

16. 14. (Nuova formulazione) Benamati, Causi, Taranto, Tidei, Scuvera, Senaldi, Cani, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaldo, De Maria, Bargerò.

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito regi-

stro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

16. 03. Boccadutri, Bonaccorsi.

(Approvato)

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, *aggiungere le seguenti:* e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) *e dopo le parole:* in modo da consentire che la richiesta di migrazione *aggiungere le seguenti:* e di integrazione di SIM.

17. 1. Boccadutri, Losacco.

(Approvato)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure per favorire i pagamenti digitali).

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

* 17. 01. Boccadutri, Losacco, Scuvera.

(Approvato)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure per favorire i pagamenti digitali).

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

* 17. 05. Pagano.

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Aggiornamento del Registro delle opposizioni).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

17. 07. Pagano.

(Approvato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).

1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

17. 09. Vico, Vignali.

(Approvato)